

## CARTELLE SANITARIE INSERITE SUL *DATA BASE* AZIENDALE: DEVE ESSERE GARANTITO IL RISPETTO DELLA *PRIVACY*

B&P NEWS

Sicurezza  
sul lavoro

**INTERPELLO N. 4/2019:** Il Ministero del Lavoro ritiene che sia possibile inserire le cartelle sanitarie sul *data base* aziendale, ma l'accesso ai dati nelle stesse contenute deve essere consentito solo al Medico Competente.

art. 25, co. 1, lett. c),  
D.Lgs. 81/2008

Il Medico Competente ... istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico

art. 53, co. 1 e 4, D.Lgs.  
81/2008

È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [n.d.r. come modificato dal D.Lgs. 101/2018], in materia di protezione dei dati personali.



È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.

### TUTTAVIA

qualora sul *data base* aziendale vengano inserite le cartelle sanitarie e di rischio, il Datore di Lavoro ed il Medico Competente devono trovare soluzioni che rispettino la normativa sulla *privacy* nonché sul segreto professionale: in particolare, l'accesso ai dati contenuti nelle cartelle sanitarie deve essere consentito solamente al Medico Competente, mentre deve essere negato al Datore di Lavoro e all'Amministratore di Sistema.

Verona, 17 giugno 2019

Ester Bonifacio  
*Ester Bonifacio*

